



COMUNE DI SALCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 27/08/2012	Elaborato UNICO
---	---------------------------

Revisione	Data	Descrizione	Esecuzione
00	00.00.2012	Prima emissione	UTC

PREMESSE

ART. 1 – PREMESSE

1. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

2. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza gestito ed impiegato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Breganze con il quale il Comune di Salcedo è associato, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

CAPO I°- PRINCIPI GENERALI

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

-a) per *“banca di dati”*, il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive, che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto.

-b) per *“trattamento”*, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati.

-c) per *“dato personale”*, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza.

-d) per *“titolare”*, il Comune di Salcedo nella persona del Sindaco pro-tempore legale rappresentante.

-e) per *“responsabile”*, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali, individuato nel Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

-f) per *“interessato”*, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali.

-g) per *“comunicazione”*, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

-h) per *“diffusione”*, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

-i) per “*dato anonimo*”, il dato che in origine, per le modalità di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

-j) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

-k) per “*Codice*” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3 – PRINCIPI GENERALI

1. Le norme del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità, come di seguito definiti.

2. *Principio di liceità*: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli articoli 18-22 del Codice.

3. *Principio di necessità*: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. *Principio di proporzionalità*: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. *Principio di finalità*: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).

ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio e l'organizzazione, del servizio di videosorveglianza realizzato mediante idonei impianti tecnologici da ubicarsi nel territorio urbano del Comune di Salcedo precisando che, in sede di prima applicazione, è individuata la localizzazione in Via Divisione Julia (incrocio via Divisione Julia/Via Corticella), nei limiti imposti dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal Provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza dell' 8 aprile 2010. Sarà competenza della Giunta Comunale assumere i successivi provvedimenti attuativi comportanti, in particolare, qualsiasi intervento di modificazione o integrazione dei siti di ripresa secondo quanto stabilito l'articolo 17 del presente regolamento.

ART. 5 – INFORMATIVA

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona video sorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa “minima”, conforme alle indicazioni di Legge, Regolamento o provvedimento emanato dalle Autorità competenti in materia (allegato “A”).

2. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area ed alle modalità delle riprese, saranno installati più cartelli.

3. In luoghi diversi dalle aree esterne, il modello è integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità ed all'eventuale conservazione.

4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza ed il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso ove possibile di giorni dieci, mediante affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

ART. 6 – FINALITA' ISTITUZIONALI DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti;
2. Il trattamento dei dati personali mediante il sistema di videosorveglianza è finalizzato:
 - a) *all'accertamento dell'effettuazione di atti illeciti amministrativi sul patrimonio comunale, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle forze dell'ordine.*
 - b) *alla ricostruzione della dinamica di atti vandalici e di danneggiamento dei beni pubblici e del patrimonio comunale effettuati nelle ore di mancato presidio del territorio da parte della Polizia Locale.*
 - c) *al monitoraggio e al controllo remoto del traffico veicolare lungo le strade esistenti sul territorio comunale al fine di rilevare con prontezza ogni problematica insorgente e consentire il pronto intervento della Polizia Locale e degli altri soggetti di cui all'art. 12 del Codice della Strada.*
 - d) *alla ricostruzione di sinistri stradali e alla possibilità di comunicare in tempo reale agli utenti della strada ogni notizia utile ai fini della circolazione stradale.*
3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali anonimi, rilevati mediante le riprese video, e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguarderanno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
4. Il Comando di Polizia Locale, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza anche ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti verranno utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

CAPO II°- NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DE I DATI

ART. 7 – NOTIFICAZIONE

1. Il Comune di Salcedo nella persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.
2. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

ART. 8 – RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. Compete al Titolare designare per iscritto il "Responsabile" del trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al Responsabile del trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabile e gli Incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle norme del presente Regolamento.

4. Il Responsabile e gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. I compiti affidati al Responsabile e agli Incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

ART. 9 – TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) *trattati in modo lecito e secondo correttezza.*
 - b) *raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6, comma 2, e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi.*
 - c) *raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, salvo esigenze di polizia o di giustizia.*
 - d) *conservati per un periodo non superiore ai 7 giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta dall'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.*
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del Codice.

ART. 10 – MODALITA' DI RACCOLTA DEI DATI

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei siti che saranno individuati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. In sede di prima applicazione del presente regolamento è individuata l'ubicazione degli impianti di ripresa in Via Divisione Julia (incrocio via Divisione Julia/Via Corticella), secondo quanto stabilito dagli articoli 4 e 17 del presente regolamento.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. Ad esclusione di ipotesi di reato, di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, non potranno essere effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone.
4. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso il Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini potranno essere visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer.
5. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 9, comma 1, lettera d) presso il Comando di Polizia Locale. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

ART. 11 – OBBLIGHI PER GLI OPERATORI

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche.

2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 6, comma 2.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, nonché, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 12 – ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI DA PARTE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DEGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

1. Nel caso di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio comunale su segnalazione scritta al Comando di Polizia Locale o d'ufficio, il Responsabile per il trattamento dei dati tramite il sistema di videosorveglianza provvederà a disporre la conservazione delle registrazioni previa redazione di un verbale da inoltrare, entro le 48 dalla compilazione, agli organi e autorità di cui ai commi successivi.
2. In tali casi si procederà al salvataggio delle registrazioni su supporti magnetici per metterle a disposizione degli Organi di Polizia Giudiziaria e dell'Autorità Giudiziaria.
3. Alle informazioni raccolte, ai sensi del presente articolo, possono accedere solo l'Autorità Giudiziaria e gli Organi di Polizia Giudiziaria, i quali potranno utilizzare i relativi apparati in relazione alle indagini ed attività di competenza.

CAPO III° - DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 13– DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza sono da considerarsi "dati sensibili".
2. Il diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato non può essere esercitato qualora i dati medesimi siano stati acquisiti dagli Organi di Polizia Giudiziaria e dall'Autorità Giudiziaria.
3. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato presenta apposita istanza scritta diretta al Responsabile del trattamento, e ha diritto:
 - a.) *di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;*
 - b.) *di ottenere, a cura del Responsabile, senza ritardo o comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta:*
 - b.1) *la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine;*
 - b.2) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;*
 - c.) *di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.*
4. L'istanza, oltre a presentare i requisiti previsti dalla disciplina della legge 241 del 1990 e del D.P.R. n. 184/2006, deve contenere elementi idonei alla identificazione della telecamera di riferimento, della giornata e ora della ripresa, della persona.

ART. 14 – SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il locale del Comando di Polizia Locale, ove sono ubicate le attrezzature di videosorveglianza che riguardano la registrazione dei dati, cui può accedere il solo personale autorizzato.
2. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone eventualmente sanzionate.
3. La custodia dei dati dovrà avvenire in armadi di sicurezza chiusi a chiave e solo il Responsabile dell'impianto o suo delegato potrà accedervi.

Comune di SALCEDO

ART. 15 – CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali raccolti vengono cancellati, fatte salve le ipotesi di conservazione di cui all'art. 9, comma 1, lettere c) e d).
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 16 – LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DI DATI PERSONALI

1. Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite dal presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue:
 - a) *È espressamente esclusa ogni forma di registrazione del sonoro e la visione di immagini allo specifico scopo del controllo di persone determinate.*
 - b) *Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) e all'articolo 2 delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.*
 - c) *Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.*
 - d) *I dati acquisiti non potranno essere collegati con altre banche dati di alcun genere, non è altresì previsto il backup dei dati.*
 - e) *E', comunque, vietato divulgare e/o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.*
 - f) *È vietata la visione delle immagini a soggetti diversi da quelli individuati in forma scritta, salvo quanto previsto nel presente Regolamento.*

CAPO IV° - NORME FINALI

ART. 17 – PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi successivi e conseguenti al presente Regolamento, in particolare la modificazione o integrazione dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

ART. 18 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 19 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sull'Albo Pretorio Informatico del Comune di Salcedo;

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, entra in vigore trascorsi quindici giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico.
2. Nei medesimi termini si dovrà procedere con le altre forme di pubblicità individuate dal presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento verrà trasmesso all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e alle OO.SS. per conoscenza.

ALLEGATO “A”

Modello semplificato di informativa “minima”:

**COMUNE di SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA**



N.B. il modello è conforme all'allegato 1 del provvedimento del Garante della privacy del giorno 8 aprile 2010.

Iscrizione completa: “La registrazione e’ effettuata dal Comune di Salcedo-Comando di Polizia Locale di Breganze per fini di tutela del patrimonio pubblico e sicurezza urbana. Art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n.196/2003)”.

INDICE:

Articolo	Oggetto	pagina
	PREMESSE	
1	Premesse	2
	CAPO I°- PRINCIPI GENERALI	
2	Definizioni	2
3	Principi generali	3
4	Ambito di applicazione	3
5	Informativa	3
6	Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza	4
	CAPO II°- NOTIFICAZIONE, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI	
7	Notificazioni	4
8	Responsabile ed incaricati del trattamento	4
9	Trattamento e conservazione dei dati	5
10	Modalità di raccolta dei dati	5
11	Obblighi degli operatori	5
12	Accertamenti di illeciti e indagini da parte dell'Autorità Giudiziar=ria e degli organi di Polizia Giudiziaria	6
	CAPO III° - DIRITTI, SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI	
13	Diritti dell'interessato	6
14	Sicurezza dei dati	6
15	Cessazione del trattamento dei dati	7
16	Limiti alla utilizzabilità di dati personali	7
	CAPO IV°- NORME FINALI	
17	Provvedimenti attuativi	7
18	Norma di rinvio	7
19	Pubblicità del Regolamento	7
20	Entrata in vigore	8
	Allegato "A" - Modello semplificato di informativa "minima"	9
	Indice	10